

# Whistleblowing

Le novità







## Scopi e obiettivi

La disciplina ha lo scopo di **contrastare e prevenire gli illeciti**, sia nelle organizzazioni pubbliche sia in quelle private, incentivando la segnalazione di condotte di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo.

Obiettivo: **garantire protezione alle persone che segnalano violazioni**, creando canali di comunicazione sicuri.



## Ambito di applicazione

<b>Pubblico</b>	Amministrazioni pubbliche; Autorità Amministrative Indipendenti; Enti pubblici economici; Concessionari di pubblico servizio; Imprese a controllo pubblico; Imprese in house.
<b>Privato</b>	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1)</b> Impiego di almeno 50 lavoratori subordinati (sia a tempo determinato, sia indeterminato);</li><li><b>2)</b> Organizzazioni dei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e della riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento o della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo o della sicurezza dei trasporti;</li><li><b>3)</b> Enti dotati di un MOG 231, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media dei 50 lavoratori.</li></ol>


## Cosa si può segnalare:

<b>Pubblico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;</li> <li>• la violazione del MOGC 231, se implementato;</li> <li>• la violazione del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento..</li> </ul>
<b>Privato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ la violazione del MOG 231;</li> <li>→ la violazione del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento.</li> </ul>


## Violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento:

- Illeciti in materia di appalti, servizi, sicurezza dei trasporti, degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, servizi, prodotti e mercati finanziari, protezione dei consumatori, tutela dell'ambiente e dei dati personali;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea (frodi, attività illegali);
- atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- la violazione delle norme dell'unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di stato, atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

## Cosa non si può segnalare



Contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad interessi personali;



violazioni già disciplinate in via obbligatoria da normative UE o nazionali.



## Il whistleblower

La persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo.


- Dipendenti pubblici;
- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi presso privati o enti pubblici;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti, sia per enti privati sia per enti pubblici;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo e rappresentanza, anche di mero fatto.

## Il divieto di ritorsioni



A titolo esemplificativo, sono considerati atti ritorsivi contro il segnalante:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.



## Segnalazioni, definizione

- Informazioni, compresi i fondati sospetti,
- in merito a violazioni già commesse o anche,
- che potrebbero essere commesse in base a elementi concreti, o
- condotte finalizzate a occultare tali violazioni,
- di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

### Canale interno

Gli enti rientranti nel perimetro di applicazione della disciplina sono obbligati ad attivare un canale che preveda segnalazioni:

- orali
  - linee tel.,
  - messaggistica,
  - incontri diretti
- scritte.

### Canale esterno

Nel caso in cui le imprese decidessero di affidare la gestione del canale di segnalazione a un soggetto esterno, dovranno verificare che lo stesso abbia i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità necessari.

### Segnalazione all'Anac

Prevista la possibilità di segnalare direttamente all'Anac se:

- una previa segnalazione non ha avuto riscontro;
- vi sono fondati motivi di ritenere non ne avrebbe;
- pericolo imminente per il pubblico interesse


### Canali in condivisione

Facoltà di condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione per consentire agli enti di piccole/medie dimensioni di semplificare gli adempimenti e di contenere i costi.

### Divulgazione pubblica

La divulgazione può essere effettuata non solo attraverso la stampa, ma anche attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

## Gestione della segnalazione



## La riservatezza nel procedimento disciplinare

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'ente contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.





## Una possibile checklist

Oggetto	Check	Sì	No	Note, evidenze
<b>Atto organizzativo</b>				
	E' stato adottato formalmente l'atto organizzativo dell'Ente che istituisce il canale?			
	E' stata decisa una formale procedura, con tale atto?			
	E' stata prevista l'ipotesi del possibile conflitto di interessi?			
	Sono stati individuati con esattezza, anche ai fini della formazione del personale dedicato ovvero dei soggetti esterni deputati, i confini e gli ambiti di applicabilità della normativa rispetto all'Ente?			
<b>Informativa alle rappresentanze sindacali</b>				
	E' stata fornita preventiva informazione?			
<b>Management e Personale dell'ente</b>				
	Sono edotti della normativa, dell'attuazione, delle procedure?			
	Il personale ha ricevuto informazioni su come poter attivare il canale di segnalazione?			
	E' stata diffusa informazione sulle tutele apprestate al "segnalatore"?			
<b>Contitolarità</b>				
	In caso di affidamenti congiunti di più Enti ad un soggetto del proprio Gruppo o comunque esterno, è stato stipulato l'accordo ai sensi dell'art. 26 del Gdpr con le relative indicazioni?			
<b>Informazioni e trasparenza</b>				
<b>Informativa ex art. 13 del Gdpr</b>				
	E' prevista una informazione "generale" in merito a cosa si può segnalare, cosa no, quali siano le modalità di segnalazione, i diritti del segnalante, cosa attendersi dopo la segnalazione?			
	E' prevista una informativa dedicata e preventiva ai sensi dell'art. 13 del Gdpr in relazione ai trattamenti "whistleblowing"?			




<b>Esecuzione DPIA</b>				
	Per la delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, la vulnerabilità degli interessati, lo specifico regime di riservatezza dell'identità del segnalante, i "trattamenti WB" presentano rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati e, pertanto, devono essere preceduti da una valutazione d'impatto (art. 35 del Gdpr). E' stata eseguita?			
<b>Aggiornamento del Registro delle attività di trattamento</b>				
	E' stato aggiornato il registro delle attività del trattamento ai sensi dell'art. 30?			
<b>Piattaforma, applicativo, servizio esterno, anche a persone fisiche</b>				
	Il fornitore è un soggetto che deve essere contrattualizzato ai sensi dell'art. 28 del Gdpr. E' stato prescelto secondo le indicazioni dell'articolo?			
	E' stato verificato che lo stesso abbia i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità necessari? Il soggetto esterno deve possedere, tra gli altri, risorse e conoscenze specialistiche che garantiscano l'adozione di misure tecniche e organizzative tali da assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza.			
	E' stato debitamente contrattualizzato?			
	Sono state fornite specifiche istruzioni sulle diverse fasi che sono affidate al fornitore?			
<b>Soggetti autorizzati</b>				
	I soggetti designati a ricevere e dare seguito alle segnalazioni sono stati autorizzati, istruiti, formati, sia in merito alle procedure, requisiti e necessità della disciplina specifica nonché delle norme in materia di data protection e riservatezza?			
	Sono documentate le istruzioni, la formazione, le procedure?			
	E' previsto che in caso di necessità di contatto con soggetti esterni per la gestione dell'istruttoria, tali soggetti non ricevano i dati del segnalante?			

<b>Conservazione documentale</b>				
	E' previsto che la procedura di gestione delle segnalazioni abbia modalità di conservazione della documentazione che non superi 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale?			
<b>Segnalazioni anonime</b>				
	E' prevista apposita procedura?			
<b>Canali di segnalazione orali e scritti (telematici e cartacei)</b>				
	Sono previste entrambe le possibilità?			
<b>Linee telefoniche, Messaggistica</b>				
	Sono stabilite regole precise se il sistema consente la registrazione della chiamata?			
	In caso di registrazione è previsto il necessario consenso del segnalante?			
	Se non prevista la registrazione è previsto un sistema di verbalizzazione?			
	E' previsto il riscontro al segnalante della sua segnalazione in forma orale?			
<b>Incontro diretto</b>				
	E' prevista tale possibilità (entro 10/15 gg dalla richiesta)?			
	E' previsto un luogo adatto?			
<b>Riservatezza</b>				
	E' prevista una apposita procedura laddove la segnalazione sia inviata a soggetto diverso rispetto a quello deputato a riceverla?			
	E' prevista la richiesta di acquisire l'eventuale consenso del segnalante ai fini della rivelazione della propria identità quando ricorrano le condizioni richieste dalla legge (successivo procedimento disciplinare e necessità di rivelazione)?			
	E' ben chiaro agli operanti e all'azienda il divieto di rivelare l'identità del segnalante e degli elementi e documenti della segnalazione nel corso delle procedure se sia possibile, con tali elementi, l'identificazione del segnalante?			
	E' stata adottata apposita procedura per la gestione dei diritti data protection del segnalato (sottrazione al diritto di accesso e altri diritti) ed eventuali alternative per quest'ultimo?			

<b>Riservatezza e conservazione delle informazioni</b>				
	La procedura è interamente definita secondo i principi di cui all'art. 5 del Gdpr e, in particolare, del principio di minimizzazione?			
	Il soggetto, l'ufficio deputato o il soggetto esterno, la piattaforma, hanno implementato specifiche misure relativamente alle modalità di conservazione dei dati della procedura?			
	Hanno implementato politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (segregazione delle procedure, delle informazioni, dei dati, dei documenti; crittografia; credenziali di autenticazione e profili di autorizzazione, MFA; certificati di firma; specifiche istruzioni agli AdS; politiche di creazione e gestione delle pswd, periodi di conservazione dei dati)?			
	Sono state previste misure per inibire il tracciamento degli accessi al sistema informatico deputato alla raccolta delle segnalazioni?			





**Andrea Broglia**

Avvocato

[www.studiolegalebrogli.com](http://www.studiolegalebrogli.com)

**BROGLIA** | **Δ**  
\_STUDIO LEGALE | SLB